



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ROMANO D'EZZELINO

Primaria "D. Alighieri" ROMANO D'EZZELINO. - Primaria "San G. Bosco" SAN GIACOMO
 Primaria "G. Carducci" FELLETTE - Primaria "Miss. F.Ili Farronato" SACRO CUORE
 Secondaria di primo grado "Monte Grappa"



REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il diritto di accesso documentale è la facoltà per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall'Istituzione scolastica.
3. L'Istituzione scolastica non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
4. I documenti di interesse generale e quelli previsti dal D.Lgs 33/2013 sono pubblicati sul sito Web dell'istituzione scolastica e l'accesso si intende realizzato con la pubblicazione.

Art. 2. Definizione di documento amministrativo

1. L'art. 22 della L. 241/90, modificato dalla L. 15/2005, definisce documento amministrativo *"ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento detenuti da una Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale"*.
2. In ambito scolastico i documenti di cui sopra risultano essere, tra gli altri, i seguenti (elenco non esaustivo dei possibili casi):
 - elaborati scritti e atti della Commissione giudicatrice degli esami di Stato;
 - compiti scritti, documenti relativi a scrutini intermedi, finali e relativi verbali, con esclusione delle parti riguardanti altri alunni;
 - registri personali dei docenti e verbali dei Consigli di classe, a favore di genitori di alunno non ammesso alla classe successiva e con esclusione delle parti che concernono altri alunni;
 - atti formali, anche di natura endoprocedimentale, emanati nel corso dell'istruttoria a favore del soggetto che produca istanza di trasferimento e di mobilità professionale;
 - relazione ispettiva ed atti presupposti e connessi a favore di insegnante sottoposto a ispezione e/o procedimento disciplinare;
 - atti relativi alla formulazione delle graduatorie interne e di istituto;
 - atti finalizzati alla stipula di contratti per l'aggiudicazione di forniture di beni e servizi.

Art. 3. Atti esclusi dal diritto di accesso e differimento dello stesso

1. Sono esclusi dal diritto di accesso, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) gli atti indicati nel D.M. 60/1996 e in ogni caso i seguenti:
 - rapporti informativi sul personale dipendente;
 - documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali relativi al personale anche in quiescenza;
 - documenti attinenti al trattamento economico individuale o a rapporti informativi o valutativi;
 - documenti rappresentativi di interventi dell'autorità giudiziaria o della Procura della Corte dei Conti, relativi a soggetti per i quali si delinea responsabilità civile, penale, amministrativa;
 - documenti contenenti atti sensibili o giudiziari, se l'accesso non è strettamente indispensabile per la tutela dell'interessato o dei suoi diritti di pari rango (art. 60 del D.Lgs.

- 196/2003);
- gli atti dei privati detenuti occasionalmente dall'Istituzione scolastica in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, in ogni modo, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative;
 - documenti attinenti a procedimenti penali (per i quali è prevista una tutela più ampia in ambito giudiziario), o utilizzabili a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernenti procedure conciliative o arbitrali;
 - annotazioni, appunti e bozze preliminari;
 - documenti inerenti all'attività relativa all'informazione, alla consultazione e alla concertazione e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dal protocollo sindacale.
2. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Istituzione scolastica. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
 3. Sarà garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
 4. L'accesso è differito alla conclusione dei rispettivi procedimenti nei seguenti casi:
 - incarichi ispettivi nei confronti del personale o dell'istituzione scolastica;
 - nei procedimenti concorsuali e di selezione del personale;
 - nei procedimenti di scelta del contraente.

Art. 4. Interessati al diritto di accesso

1. Sono interessati al diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
2. Il diritto di accesso dei soggetti di cui al precedente comma è esercitato relativamente ai documenti amministrativi e alle informazioni dagli stessi desumibili il cui oggetto è correlato con l'interesse di cui il richiedente dimostri, con idonea e specifica motivazione, di essere il titolare.

Art. 5. Modalità di accesso

1. Si ha un accesso informale qualora non risulti l'esistenza di controinteressati né sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente; in tale caso il diritto di accesso può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all'Ufficio di Segreteria.
2. Per poter ottenere l'accesso al documento, il richiedente deve:
 - a) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione;
 - b) specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta;
 - c) dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
 - d) a richiesta, ove possibile, viene esaminata immediatamente e senza formalità, nell'ambito dell'orario d'ufficio, presso la segreteria della scuola e, compatibilmente con gli altri obblighi di servizio del personale, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
3. La scuola, invece, invita l'interessato a presentare richiesta formale (non assoggettata all'imposta di bollo, ai sensi della C.M. 16 marzo1994, n. 94) nei seguenti casi:
 - a) quando, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l'esistenza di controinteressati;
 - b) quando non risulti possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale;
 - c) quando sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati;
 - d) quando si richieda l'estrazione di copia del documento.

4. Nei suddetti casi la scuola mette a disposizione dell'interessato un apposito modulo per la richiesta, scaricabile dal sito web.
5. Il responsabile del procedimento di accesso è il Dirigente scolastico o il dipendente delegato, competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.

Art. 6. Risposta dell'Amministrazione scolastica

1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima.
2. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con le modalità indicate dallo stesso nel modulo di accesso o tramite PEC. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
3. Dell'accoglimento della richiesta formale, della limitazione, del differimento o del rifiuto (che devono essere motivati) va data comunicazione all'interessato con le modalità indicate al comma 2.
4. Qualora sia necessario il coinvolgimento di soggetti controinteressati il termine viene posticipato di ulteriori dieci giorni. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata. Il richiedente, in caso di diniego della domanda, può presentare ricorso nel termine di 30 giorni alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 7. Accoglimento della richiesta

1. Il richiedente avrà accesso per l'esame dei documenti presso l'Istituzione scolastica negli orari e nel periodo indicati nell'atto di accoglimento della richiesta e alla presenza del personale addetto.
2. I documenti per i quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono presi in visione e non possono essere alterati in qualsiasi modo, per cui l'interessato può solo prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
3. L'esame del documento è effettuato dal richiedente e, in caso di società, dal legale rappresentante o da persone dagli stessi incaricate, munite di regolare delega che andrà acquisita agli atti.
4. I cittadini, a cui sia stato affidato un documento di pertinenza dell'Istituzione scolastica, rispondono ad ogni effetto di legge dei danni che eventualmente dovessero arrecare ai documenti: danneggiamento, distruzione o perdita. La sottoscrizione, la soppressione, la distruzione o il deterioramento di un documento è passibile anche di denuncia penale ai sensi dell'art. 351 del C. P.
5. Qualora un documento si riferisca contestualmente a più persone, l'accesso, mediante esame ed estrazione di copia, è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche mediante copertura delle parti del documento concernenti persone diverse dal richiedente.
6. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.
7. L'accesso ad eventuali informazioni contenute in strumenti informatici avviene mediante stampa dei documenti richiesti.

Art. 8. Mancato accoglimento della domanda di accesso

1. Il rifiuto, la limitazione, il differimento dell'accesso sono motivati a cura del responsabile del procedimento.
2. Decorsi 30 gg dalla richiesta di accesso formale, in caso di silenzio dell'amministrazione, la richiesta si intende respinta. Avverso i provvedimenti di cui ai commi precedenti sono ammessi i rimedi di cui all'art. 25 della L. 241/1990.

Art. 9. Rilascio di copie e costi di notifica

1. L'esame dei documenti amministrativi è gratuito. Il rilascio di copie di documenti amministrativi, in formato cartaceo o digitale, a seguito di istanza di accesso documentale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è subordinato esclusivamente al rimborso dei costi di riproduzione, nonché, ove dovuti, alla corresponsione dei diritti di ricerca e dei diritti di visura, nel rispetto della normativa vigente.

2. I costi di riproduzione per il rilascio di copie sono determinati nella misura di € 0,25 per pagina per copie in formato UNI A4 e di € 0,50 per pagina per copie in formato UNI A3.
3. Quando i documenti sono detenuti esclusivamente in formato cartaceo, la formazione della copia digitale mediante scansione costituisce attività di riproduzione; in tal caso si applicano i costi di cui al comma precedente. La trasmissione di documenti già disponibili in formato elettronico avviene, di regola, senza oneri per il richiedente.
4. Qualora l'esercizio del diritto di accesso comporti la necessità di rendere ostensibili i documenti in forma parziale, mediante oscuramento o omissione di dati personali o di altre informazioni non accessibili ai sensi di legge, l'Istituzione scolastica assicura l'accesso nei limiti consentiti. Le attività di oscuramento, copertura o estrazione parziale dei documenti costituiscono adempimento dovuto per legge e non comportano oneri aggiuntivi a carico del richiedente.
5. Per le istanze di accesso documentale che comportino un'attività istruttoria complessa, connessa alle operazioni di individuazione, reperimento ed esame dei documenti richiesti, è dovuto un importo di € 12,50 a titolo di diritti di ricerca per ciascuna istanza. I diritti di ricerca non sono dovuti nei casi di documenti chiaramente individuati e immediatamente reperibili, né per le istanze di accesso civico, semplice o generalizzato, né per le istanze di accesso ai dati personali presentate ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
6. I diritti di visura, ove dovuti, sono quantificati in € 0,10 per pagina. Non sono dovuti diritti di visura per documenti forniti in formato elettronico, né per l'accesso civico, semplice o generalizzato, né per l'accesso ai dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
7. Qualora, nei casi previsti dalla normativa vigente, sia necessaria la notifica ai controinteressati effettuata dall'Istituzione scolastica, è dovuto un importo di € 10,00 per ciascuna notifica, comprensivo delle spese postali e amministrative.
8. Le istanze di accesso ai dati personali presentate ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sono gratuite. Possono essere richiesti esclusivamente i costi previsti dall'art. 12, paragrafo 5, del medesimo Regolamento, nei casi ivi indicati. In tali ipotesi non sono dovuti diritti di ricerca, diritti di visura né costi connessi alle attività di oscuramento o estrazione parziale.
9. L'accesso civico, semplice e generalizzato, è gratuito. È ammesso esclusivamente il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali e per l'eventuale spedizione, qualora richiesti dal richiedente. Il rilascio in formato elettronico avviene senza oneri e non comporta l'applicazione di diritti di ricerca o di visura.
10. Per importi complessivi inferiori a € 0,50 non è dovuto alcun rimborso. Ai fini dell'esenzione non è consentito frazionare artificiosamente richieste riferite ai medesimi documenti da parte del medesimo soggetto.
11. Il pagamento degli importi eventualmente dovuti è effettuato prima del rilascio o dell'invio delle copie, nonché prima dell'eventuale notifica ai controinteressati, esclusivamente mediante versamento tramite la piattaforma PagoPA, secondo le modalità rese disponibili dall'Istituzione scolastica e comunicate al richiedente.
12. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo nel caso di rilascio di copie conformi o autentiche o di atti soggetti a bollo; l'imposta è assolta secondo la normativa vigente alla data del rilascio.
13. Gli importi di cui al presente articolo possono essere aggiornati con deliberazione degli organi competenti dell'Istituzione scolastica, in adeguamento a nuove disposizioni normative o tariffarie.
14. Non sono soggette alla disciplina del presente articolo le copie delle verifiche scritte e degli elaborati consegnati direttamente agli studenti nel corso dell'attività didattica.

Art. 10. Accesso civico (semplice e generalizzato)

1. L'accesso civico è disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 ed è esercitabile:

- ai sensi dell'art. 5, comma 1 (accesso civico "semplice"), per richiedere la pubblicazione di dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione, nei casi in cui l'Istituzione scolastica ne abbia omesso la pubblicazione;
- ai sensi dell'art. 5, comma 2 (accesso civico "generalizzato"), per accedere a dati e documenti detenuti dall'Istituzione scolastica ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

2. L'istanza di accesso civico non richiede motivazione, ma deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti. L'accesso è soggetto ai limiti e alle eccezioni previsti dall'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013, con particolare riguardo alla tutela dei dati personali e degli interessi pubblici e privati ivi indicati.
3. L'istanza è presentata anche per via telematica (e-mail/PEC o altra modalità indicata sul sito istituzionale) ed è protocollata. L'Istituzione scolastica può richiedere, ove necessario, un'integrazione dell'istanza qualora la richiesta non consenta l'individuazione dei dati o documenti richiesti.
4. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con provvedimento espresso di accoglimento, diniego totale o parziale, differimento o limitazione dell'accesso.
5. In presenza di controinteressati, l'Istituzione scolastica dà comunicazione agli stessi, che possono presentare motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. In tal caso il termine di conclusione del procedimento è sospeso per il tempo necessario alla gestione delle osservazioni dei controinteressati.
6. Ove possibile, l'Istituzione scolastica assicura l'accesso in forma parziale, mediante oscuramento delle sole parti non ostensibili (omissis), nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali.
7. In caso di accoglimento:
 - per l'accesso civico "semplice" l'Istituzione scolastica procede alla pubblicazione e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione con l'indicazione del collegamento;
 - per l'accesso civico "generalizzato" l'Istituzione scolastica trasmette i dati/documenti richiesti, di regola in formato elettronico, oppure indica le modalità di accesso.
8. L'accesso civico (semplice e generalizzato) è gratuito. È ammesso esclusivamente il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali, e per l'eventuale spedizione, qualora richieste dal richiedente. Il rilascio in formato elettronico è gratuito e non sono dovuti diritti di ricerca o di visura.
9. Nei casi di diniego totale o parziale, differimento, limitazione o mancata risposta nei termini, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'Amministrazione competente, secondo le indicazioni pubblicate, restando ferme le ulteriori tutele previste dall'ordinamento.
10. L'Istituzione scolastica assicura la tracciabilità delle istanze di accesso civico mediante apposito registro, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera del 20/01/2026 n. 68.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio Maria Bianchin
(documento firmato digitalmente)